

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001**

DENOMINAZIONE ROMA TRIONFALE

COD. 632 00

POLIZZA N. 380709564

MODELLO R68

CONTRAENTE MEDICAL RESEARCH S. R. L.

DATA EMISSIONE 22/03/2018

## APPENDICE DICHIARATIVA

Con la presente appendice, che forma parte integrante della relativa polizza, si precisa che resta convenuto fra le parti che, a parziale deroga dell'art.3) - esclusioni, delle condizioni generali di assicurazione, sono compresi in garanzia:

- 1) i danni derivanti dall'effettuazione, e dalla errata diagnosi di indagini a carattere genetico e/o pre-natale;
- 2) i danni derivanti dai trattamenti con plasma ricco di piastrine (PRP).

Fermo ed invariato il resto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

**MEDICAL RESEARCH** s.r.l.  
Via T. Mommsen, 28/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 01734621004

Spett.le Interbroker  
Via ~~U. De Carolis~~, 90  
00136 Roma

Secco e Vanzetti, 46

Oggetto: Conferimento in carico di brokeraggio assicurativo

Con la presente Vi conferiamo l'incarico, in via esclusiva, di assisterci nella formulazione dei nostri programmi assicurativi e di curare l'intermediazione delle nostre polizze sul mercato, assistendoci nella relativa conclusione, nonché nella loro eventuale rinnovazione e modifica, il tutto in conformità agli accordi che di volta in volta interverranno con noi.

Nell'ambito dell'incarico di cui sopra, Voi ci assisterete, altresì fornendoci la necessaria consulenza, nella fase esecutiva dei contratti assicurativi, curando nel nostro interesse e per nostro conto la gestione dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, anche con riguardo ad eventuali sinistri.

Nell'ambito dell'incarico, vogliate ritenervi senz'altro autorizzati ad inviare alle Compagnie, in nostro nome e per nostro conto, eventuali comunicazioni interruttrive dei termini di prescrizione dei nostri diritti, ovvero eventuali segnalazioni di aggravamento del rischio ai sensi dell'Art.1898 C.C., impregiudicato l'autonomo diretto esercizio da parte nostra dei diritti al riguardo, di cui vi faremo avere, se del caso, puntuale immediata informativa.

Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle comunicazioni di disdetta o di recesso, relativamente alle polizze in essere, nonché l'accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.

Ai fini assicurativi eleggiamo domicilio presso i vostri uffici, impegnandoci ad informarvi immediatamente di qualunque iniziativa che le Compagnie Assicuratrici assumessero direttamente nei nostri confronti ed impegnandoci sin d'ora a rendervi disponibili nel rispetto dei termini contrattualmente previsti gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da voi intermedie nel nostro interesse e da noi accettate, pena la decadenza delle coperture assicurative.

Il presente incarico ha durata annuale e decorrenza dal \_\_\_\_\_, si rinnoverà annualmente con tacito rinnovo, mentre potrà essere disdetto e revocato ad ogni scadenza annua, mediante nostra revoca scritta, ovvero vostra formale rinuncia o revoca, che dovranno entrambe essere comunicate all'altra parte a mezzo lettera raccomandata inviata con preavviso di non meno di tre mesi dalla scadenza annua.

Il presente incarico non comporterà alcun onere a nostro carico a titolo di compensi o rimborsi spese a vostro favore per le prestazioni rese a nostro vantaggio, trovando esse remunerazione nelle provvigioni riconosciute all'intermediario dalle Compagnie Assicuratrici, secondo gli usi consolidati sul mercato.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, e risoluzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Luogo e data

Roma 20/03/18

**MEDICAL RESEARCH** s.r.l.  
denominazione sociale  
Via Tiburtina Roma 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 0734621004



# GENERALI

## Mod. R68 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° 380709564 AGENZIA ROMA TRIONFALE (632 00)  
 CONTRAENTE/ASSICURATO MEDICAL RESEARCH S. R. L. COD. FISCALE 0000001734621400  
 domicilio VIA TEODORO MOMMSEN 45 - ROMA - 00179 - RM

decorrenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
15	03	2018

 scadenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
15	03	2019

 rateazione QUADRIMESTRALE  
 emissione 1ª quietanza 

giorno	mese	anno
15	07	2018

  
 polizze sostituite \_\_\_\_\_  
 Sconto sostituzione su 1ª rata \_\_\_\_\_

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
629,85	140,15	770,00	629,85	140,15	770,00

ALLEGATI MODELLI  

GIPRY	APTRAC	3503							
-------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

L'Assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

**MEDICAL RESEARCH** s.r.l.  
 Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
 Cod. Fisc. 07267080583  
 Partita IVA 01734621004

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

**MEDICAL RESEARCH** s.r.l.  
 Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
 Cod. Fisc. 07267080583  
 Partita IVA 01734621004

### DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 770,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 14,00 in Roma il 29/3/2018

Agente o esattore

ACQ.	B10	P. VENDITA A	00	GEST.	B10	P. VENDITA G	00	PART.	B10
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	-----

Euro 500.000,00

per danni materiali

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

Euro 500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Nei sotto limiti per persona danneggiata e per prestatore di lavoro si intendono comprese le azioni jure proprio dei parenti della vittima principale.

**SOTTOLIMITI:**

Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta: Euro 500.000,00 per anno assicurativo

Fonti radioattive: Euro 250.000,00 per anno assicurativo

Cose in consegna: Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate

Malattie professionali: Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo

Danni da incendio: Euro 500.000,00 per anno assicurativo

Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003): Euro 150.000,00 per anno assicurativo

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO AL RISCHIO:**

RCT (Danni a persona): franchigia frontale per sinistro di Euro 1.500,00

RCT (Danni a cose): Franchigia frontale per sinistro di Euro 1.500,00

RCO: Franchigia frontale di Euro 5.000,00 per lavoratore infortunato

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

Preventivo Fatturato Aziendale: Euro 280.000,00 al tasso del 6,75 pro mille imponibile

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 1.890,00 (oltre all'imposta).

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE****POLIAMBULATORIO****REGIME DI CLAIMS MADE**

Il presente contratto opera, a termini delle condizioni di assicurazione, in regime "claims made", ovvero vale per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso o nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione medesime.

**DEFINIZIONI**

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Assicurato**

Il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto

**Danni materiali**

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali e le piante

**Danni corporali**

Morte o lesioni personali. Nei sotto-limiti per persona danneggiata e per prestatore di lavoro si intendono comprese le azioni jure proprio dei parenti della vittima principale

**Perdite patrimoniali**

Danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali

**Dipendente**

Qualsiasi persona fisica che svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Contraente secondo un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato e che è assicurata secondo la forma previdenziale e/o assistenziale di legge contro gli infortuni sul luogo di lavoro. Questa definizione comprende anche qualsiasi persona incaricata di lavori socialmente utili e qualsiasi studente, borsista, specializzando e chiunque presti il proprio lavoro per un periodo di prova o di formazione sotto il diretto controllo e direzione del Contraente nelle forme previste dalla legge

**Franchigia**

La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

**Scoperto**

La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

**Liquidatore**

Il consulente/dipendente della Società responsabile della gestione e della liquidazione del sinistro

**Danneggiato**

Il paziente o il terzo che assume aver subito un danno ascrivibile a responsabilità dell'Assicurato

**Interventi chirurgici**

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia parziale o totale

**Chirurgia ambulatoriale**

Tutte le operazioni chirurgiche eseguite in ambulatorio, senza accesso a sala operatoria

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle

lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.:

a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, co appaltatrici, consortili, associate - operanti presso stabili dipendenze dell'Assicurato e in particolare:

- i lavoratori in somministrazione;
- i lavoratori in distacco;

b) i prestatori di lavoro accessorio dell'Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del Decreto Legislativo 81/2015 artt. 48 e seguenti);

c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;

d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione dei casi di appalto;

e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 13 delle Condizioni Particolari).

Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto A.

In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto B.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### **Art. 2 ? Soggetti non considerati terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di coniuge, genitore, figlio o convivente;

b) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle

- o) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, da muffe tossiche, da onde elettromagnetiche e/o da campi elettromagnetici;

La copertura assicurativa non comprende inoltre i danni:

- connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
- verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti da Enti convenzionati con l'Assicurato;
- derivanti dall'effettuazione ed errata diagnosi di indagini a carattere genetico e/o pre-natale;
- derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione artificiale o assistita o di clonazione genetica;
- conseguenti ad attività di sperimentazione clinica e/o farmacologia;
- conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati;
- derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività a carattere chirurgico;
- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica;
- derivanti dall'effettuazione e dall'errata diagnosi di indagini tecniche di laboratorio biomedico (relative ad analisi biomediche e biotecnologiche), di indagini a carattere cito-istopatologico, e di indagini a carattere genetico e/o pre-natale;
- derivanti dall'effettuazione di qualsiasi attività inerente alle analisi ambientali.

#### Art. 4 ? Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

#### Art. 5 ? Estensione territoriale



- all'esistenza di stabilimenti, uffici, magazzini e/o depositi in genere, ubicati su tutto il territorio nazionale.

#### **Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si precisa a titolo esemplificativo e non esaustivo che le dichiarazioni rese nel questionario costituiscono elementi essenziali alla valutazione del rischio.

#### **Art. 8 ? Pagamento del premio ? Operatività dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **Art. 9 ? Rinnovo del contratto**

Il presente contratto verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

#### **Art. 10 ? Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

#### **Art. 11 ? Anticipata risoluzione del contratto**

Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'art. 1896 del Codice Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza

trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 15 - Denuncia dei sinistri ? Obblighi dell'Assicurato**

Per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 16 ? Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione per l'Italia della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 17 ? Competenza territoriale**

correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

#### 4) **Fonti radioattive**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 4) si conviene quanto segue:

a) la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso.

b) L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

#### 5) **Cose in consegna**

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

#### 6) **Pluralità di assicurati**

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### 7) **Fornitori come terzi**

A parziale deroga dell'art. 2 lettera b) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti

Per questa garanzia i lavoratori in somministrazione o in distacco operanti presso l'Assicurato, i prestatori di lavoro accessorio e gli eventuali collaboratori di cui al D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II non sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato.

I soci ed i familiari coadiuvanti (purché assicurati presso l'Istituto stesso) sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

#### INIZIO E TERMINE

L'assicurazione opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il medesimo periodo o nei dieci anni antecedenti la decorrenza del contratto.

Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con la Società, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita - per le malattie insorte o manifestatesi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

#### MASSIMALI

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

#### ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per la ricaduta di malattie professionali già precedentemente indennizzate o indennizzabili;

- per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui a questo alinea cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

#### DENUNCIA DEI SINISTRI

**13) Danni a veicoli in sosta**

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. f) ed g), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

**14) Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

**15) Sperimentazione e ricerca**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

**16) Franchigia Frontale**

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve

L'Assicurato/Contraente

MEDICAL RESEARCH s.r.l.  
Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 04734621004

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere ed accettare il regime temporale della presente polizza ("claims made"): operatività, a termini delle condizioni di assicurazione, per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso o nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione medesime - come definito nell'art. 1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione e nel Fascicolo Informativo.


L'Assicurato/Contraente

MEDICAL RESEARCH s.r.l.  
Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 01734621004

## DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 770,00 è stato effettuato <sup>1/2 Baustro</sup> a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in Rome il 29/3/2018.

Agente o esattore



Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 380709564 Agenzia: ROMA TRIONFALE Cod.: 632Contraente: MEDICAL RESEARCH S. R. L.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 13/03/2018

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

**MEDICAL RESEARCH s.r.l.**  
Via C. Morsini, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. **07267080583**  
Partita IVA **01734621004**

ALLEGATO A POLIZZA N°	380709564	AGENZIA	ROMA TRIONFALE	632 00
CONTRAENTE	MEDICAL RESEARCH S. R. L.			

**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/03****Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato  
**MEDICAL RESEARCH s.r.l.**  
Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 01734621004

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente/Assicurato  
**MEDICAL RESEARCH s.r.l.**  
Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 07267080583  
Partita IVA 01734621004



**Informativa sul trattamento dei dati per fini commerciali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)**

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi<sup>(2)</sup>, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>(3)</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>(4)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali (con esclusione dei dati sensibili e giudiziari) da Lei forniti e/o acquisiti anche da terzi<sup>(2)</sup>, per utilizzarli, se Lei ci autorizza, per le seguenti finalità:

- 1) di marketing (invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi) anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web);
- 2) analisi dei Suoi comportamenti, delle scelte e modalità d'uso dei nostri servizi ed individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche dei dati, delle Sue reali esigenze/preferenze per migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com).*

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

**Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi**

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

**Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (Codice Privacy e Reg. Ivass. 34/2010)**

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 1 dell'informativa anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web), per presentare prodotti e servizi della Società

 SI  NO

- desidero, tuttavia, eludere:

- le chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea

**oppure**

- l'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

- desidero, inoltre, ricevere dalla Società offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre Società:

 SI  NO

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 2 dell'informativa (analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi e individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, delle reali esigenze/preferenze per migliorare l'offerta).

 SI  NO

**MEDICAL RESEARCH S.r.l.**  
Via T. Mommsen, 39/41 - ROMA  
Cod. Fisc. 01262080583  
Partita IVA 01794621004  
Firma

MEDICAL RESEARCH S. R. L.

Nome e cognome (leggibili)

Roma 29/03/18  
Luogo e data

**NOTE:**

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

# PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Esemplare per il Contraente

## Modulo adeguatezza ex art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente/Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale) MEDICAL RESEARCH S. R. L.  
Codice Fiscale / Partita IVA 0000001734621400  
Domicilio (via, n. civico) VIA TEODORO MOMMSEN 45  
Comune ROMA  
C.A.P. / Provincia 00179 RM

FOGLIO N. 1 DI 1

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni
1	25/3/18	Polizza	Abbiamo emesso
			la polizza come da preventivo e proposta.
			E' conforme alle richieste del Cliente
			Firma
			<b>MEDICAL RESEARCH s.r.l.</b> Via T. Mommsen, 59/41 - ROMA Cod. Fisc. 07267080583 Partita IVA 01734621004

Agenzia: ROMA TRIONFALE

Posizione di riferimento: 380709564